

## **Quesito del Servizio Supporto Giuridico**

Codice identificativo: 2643

Data emissione: 17/04/2024

Argomenti: **Collegio Consultivo Tecnico**

Oggetto: **Linee guida ministeriali**

Quesito: La stazione appaltante nel 2021 ha approvato proprie linee guida per la costituzione di un CCT obbligatorio, definendo anche i compensi per i componenti del collegio, in misura molto inferiore a quanto previsto nel decreto ministeriale che ha poi approvato le linee guida ex art. 6, comma 8 bis DL 76/2020. A seguito della procedura, il collegio si è costituito nel 2023. Si chiede quale sia la soluzione corretta: 1) le parti (stazione appaltante e affidatario) sono obbligati ad applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali 2) le parti hanno facoltà di applicare i compensi previsti nelle linee guida ministeriali ma non sono obbligati

Risposta aggiornata

Il compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico è da determinarsi ai sensi dell'art. 6, co. 7-bis, d.l. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, il quale rimanda, poi, alle linee guida del Mit, ovvero al decreto 17 gennaio 2022 n. 12, art. 7 (per gli appalti a cui si applica il nuovo Codice, ex d.lgs. 36/2023, in tale direzione si veda l'art. 1, co. 5, dell'allegato V.2 al Codice). Tanto premesso, la risposta al quesito è la prima.